



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. A6874 del 13/12/2010

Proposta n. 20359 del 25/11/2010

Oggetto:

Legge n.119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 - Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla Agrolatte Soc. Coop. Agr.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Legge n.119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla Agrolatte Soc. Coop. Agr.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale ”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004 che stabilisce le modalità d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n.119 del 30 maggio 2003 “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 31/07/2003 recante modalità di attuazione della legge n.119/2003, ed in particolare l’art. 5 relativo al riconoscimento degli acquirenti;

VISTA la determinazione del Direttore n.C1066 del 04/05/2010 recante per oggetto: “Reg. (CE) 1788/2003, legge n.119/2003, art.4, comma 1. Prelievo supplementare nel settore lattiero. Pubblicazione albo regionale acquirenti riconosciuti per la campagna lattiera 2010/2011”, con la quale l’amministrazione regionale ha provveduto a dare il riconoscimento di primo acquirente alla Agrolatte Soc. Coop. Agr., identificata dal numero di iscrizione n.219.

CONSIDERATO che l’art. 23, par.3, del Reg. (CE) 595/04 dispone che il riconoscimento venga ritirato qualora l’acquirente violi ripetutamente obblighi disposti dalla regolamentazione comunitario o della normativa nazionale o comunque non corrisponda più ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO che l’articolo unico comma 2 bis del D.M. 05/07/2008 pubblicato sulla G.U. n.188 del 14/08/2007 prevede che “...il soggetto riconosciuto non deve interrompere l’attività di primo acquirente per periodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati termini non sono rispettati le amministrazioni regionali provvedono alla revoca del riconoscimento...”;

PRESO ATTO che in fede all’art.4 comma 3 della Legge 119/2003 l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell’acquirente stesso;

PRESO ATTO che in fede all’art.4 comma 3 della Legge 119/2003 la revoca di cui sopra ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del

periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti;

PRESO ATTO che in fede all'art.5 comma 6 del D.M. 31 luglio 2003 l'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla Regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 c.6 della L. n.119 del 30/05/2003 e dall'art.16 c.2 del DM 31/07/2003, a seguito di verifiche sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), l'amministrazione regionale ha accertato che l'acquirente Agrolatte Soc. Coop. Agr ha interrotto l'attività di primo acquirente per un periodo superiore a sei mesi, contravvenendo così a quanto stabilito dall'articolo unico comma 2 bis del D.M. 05/07/2007;

CONSIDERATO che l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare all'acquirente di seguito riportato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90 per la revoca del riconoscimento di primo acquirente in applicazione dell'articolo unico comma 2 bis del D.M. 05/07/2007:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE	PROTOCOLLO NOTIFICA	DATA NOTIFICA
219	Agrolatte Soc. Coop. Agr.	01515910592	156114 del 09/09/2010	14/10/2010

CONSIDERATO che a detta notifica l'acquirente come sopra identificato non ha dato riscontro alcuno entro i termini indicati a decorrere dalla data di notifica e che quindi sussistono le condizioni per la revoca dei riconoscimenti di primi acquirenti rilasciati con determinazione n. C1066 del 04/05/2010;

RITENUTO, quindi, di dover revocare il riconoscimento di primo acquirente alla ditta sopra indicata;

DETERMINA

di revocare, per quanto in premessa richiamato, il riconoscimento di primo acquirente ai sensi dell'art.23 par.3 del Reg. (CE) n.595/2004 ed articolo unico comma 2 bis del D.M. 05/07/2007 alla sotto indicata Ditta, identificata dal numero di iscrizione all'Albo Regionale degli acquirenti riconosciuti come da determinazione del Direttore n. C1066 del 04/05/2010:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE
219	Agrolatte Soc. Coop. Agr.	01515910592

Si demanda ai competenti uffici della Direzione regionale agricoltura la notifica del presente atto alla Ditta come sopra identificata a mezzo raccomandata A/R.

Avverso il presente provvedimento la Ditta sopra indicata può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente determinazione o alternativamente presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Luca Fegatelli